



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO INFRASTRUTTURE DI  
COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI**

**(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 5 novembre 2019)**

## **CAPO I**

### **FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO**

#### **Art. 1. Finalità**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*), della L.R. n.30/2000 e delle norme vigenti in materia, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, sul territorio del Comune di Potenza, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto del principio di precauzione;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Amministrazione e Gestori, per favorire una corretta informazione alla popolazione;
- e) realizzare una gestione semplificata e concertata tra l'Amministrazione ed i Gestori.
- f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità e nel rispetto dei criteri di minimizzazione previsti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

#### **Art. 2. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui alle definizioni della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e al Decreto Legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

## **CAPO II**

### **PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI**

#### **Art. 3. Criteri di localizzazione**

1. I soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare l'area di ricerca entro la quale l'impianto radiomobile può essere collocato senza compromettere l'adeguata copertura del segnale.

2. Per la individuazione delle nuove aree, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere preferiti i seguenti siti:

- a) Sistema della viabilità;
- b) Aree di rispetto cimiteriale;
- c) Aree a verde pubblico poste in adiacenza alle aree industriali e/o aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- d) Aree al di fuori del raggio di cui ai limiti, ai valori e agli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
- e) Aree dove sono presenti impianti dismessi.

3. Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e nella motivata giustificazione di conseguire il completamento della rete e la copertura di una zona mediante l'interessamento di altre aree, e comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'art.5 del presente Regolamento, le richieste verranno considerate nel Piano di Localizzazione.

#### **Art. 4 Aree sensibili**

1. Per aree sensibili si intendono:

- a) Insediamenti abitativi, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi e aree per il gioco e lo sport posti in prossimità delle aree abitative e spazi adibiti all'infanzia in generale;

2. In prossimità di tali aree è possibile l'installazione di nuovi impianti ad una distanza tale da garantire comunque i limiti, i valori e gli obiettivi di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione dell'impossibilità di localizzazioni alternative.

#### **Art. 5 Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori interessati presentano all'Amministrazione il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che, secondo gli standard dell'Amministrazione, informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;

d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.;

3. Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente, dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura.

#### **Art. 6 Piano di localizzazione**

1. Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, l'Amministrazione, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - ARPAB, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale, dei programmi di sviluppo delle reti, verifica la conformità delle proposte e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, elabora il Piano di Localizzazione.

2. Il Piano di localizzazione è comprensivo di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste nonché da una relazione tecnica esplicativa. Lo stesso è approvato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale, previo parere espresso dalla Commissione Consiliare Competente.

### **CAPO III**

#### **RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

##### **Art.7 Impianti esistenti in aree sensibili**

1. In sede di approvazione del Piano di localizzazione, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un riassetto degli impianti esistenti con opportune modificazioni, adeguamenti ed eventuali delocalizzazioni degli stessi, ed in particolare di quelli installati in aree sensibili.

2. L'Amministrazione richiede la riubicazione degli impianti quando:

a) gli impianti sono installati in aree sensibili;

b) gli impianti non possono essere oggetto di minimizzazione attraverso azioni di risanamento;

c) in caso di accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 6 e preferibilmente su aree di proprietà Comunale, con l'impegno, da parte dell'Amministrazione, a stabilire su di esse un diritto di superficie a condizioni agevolate.

## **CAPO IV**

### **CONTROLLO, SANZIONI, MONITORAGGIO, INFORMAZIONE PUBBLICA ed EDUCAZIONE AMBIENTALE**

#### **Art. 8 Controlli e Sanzioni**

1. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB, e le ulteriori competenze in materia di vigilanza di cui al Titolo IV del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

#### **Art. 9 Monitoraggio**

1. L'Amministrazione monitora gli impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB, previa sottoscrizione con la stessa di un apposito protocollo d'intesa. A tal fine sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPAB.

2. I monitoraggi sono garantiti secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

3. L'Amministrazione provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente regolamento.

#### **Art.10 Informazione pubblica ed educazione ambientale**

1. L'Amministrazione aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art.10 della legge 36/2001.

2. L'Amministrazione si fa anche direttamente promotrice, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

#### **Art.11 Accordi con i gestori**

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere accordi e i protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

### **Art.12 Adeguamento e modifica**

1. In caso di adeguamento o modifica delle infrastrutture esistenti si pone l'obbligo del rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.

### **Art. 13 Clausola Valutativa**

1. La Giunta municipale rende noto al Consiglio comunale lo stato di attuazione del Regolamento al fine di valutarne la sua efficacia.

2. La Giunta municipale, sentita la Commissione consiliare competente in materia presenta al Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque successivamente alla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, una relazione contenente i dati relativi alle installazioni e esercizio infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti elettrici.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.14 Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Piano di Localizzazione delle installazioni è predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete da presentarsi, per l'anno in corso, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità indicate dagli articoli precedenti.